



Edison apprezza la volontà dell'Autorità di promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di climatizzazione bilanciando l'esigenza di salvaguardare gli investimenti effettuati dagli esercenti e di garantire un'adeguata tutela agli utenti finali.

Come più volte evidenziato, il settore del teleriscaldamento è caratterizzato da un mercato giovane e ancora poco maturo, pertanto ben vengano misure atte a eliminare potenziali ingessamenti del mercato o limitazioni alla libera contrattazione tra le parti con il rischio di compromettere le prospettive di sviluppo future del settore.

Il recesso dal contratto costituisce un fenomeno molto limitato nel settore del teleriscaldamento rispetto ad altri mercati, ma rappresenta comunque uno strumento fondamentale, che se correttamente definito, garantisce forme di tutela, anche se con finalità diverse, sia agli esercenti sia ai clienti finali.

Entrando nel merito delle proposte, **condividiamo il principio per cui il livello di tutela sia differenziata in funzione della tipologia di utilizzo e sulla base delle caratteristiche dell'utente** in modo da non sottovalutare la differente forza contrattuale, la differente capacitazione del consumatore, le caratteristiche del territorio e la natura del gestore.

Le **sotto tipologie di clienti individuate** (residenziale, terziario ed industriale) che saranno oggetto di regolazione specifica, appaiono individuate in modo coerente e condivisibile, così come l'esclusione dei grandissimi clienti dalla regolazione di settore - l'esperienza in mercati più maturi, infatti, ha dimostrato che i clienti di grandi dimensioni non necessitano di tutele regolate viste le loro elevate competenze tecniche-economiche.

Con riferimento al **corrispettivo di salvaguardia**, condividiamo l'estensione del periodo di applicazione fino a 5 anni anche per i clienti domestici, potrebbero infatti verificarsi situazioni in cui, i clienti definiti come “domestici” assumano profili di prelievo tipici dei “non domestici”, pertanto riteniamo corretta la tempistica individuata per garantire il rientro degli investimenti. Stesso ragionamento vale per i clienti non domestici con potenza contrattualizzata fino a 1.200 kW per i quali si condivide anche il corrispettivo di salvaguardia “potenziato”.

Infine, in merito al rafforzamento degli **obblighi informativi** in capo agli esercenti non si evidenziamo criticità, fermo restando quanto previsto dal TUAR per gli esercenti di piccole dimensioni.